TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE NEI PORTI DELLO STATO

01. NOZIONE

La legge 23 agosto 1988, numero 400 disciplinò l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nelle more di detta legge **l'articolo 17, comma 2** chiarì che, seguendo la procedura ivi indicata, potevano emanarsi regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione.

Da qui il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107**, titolato **Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi**, il quale **all'articolo 1** prevede che

"*Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtu' di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato … sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta,...*"

Precedentemente la **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (Finanziaria 2007), **articolo 1, comma 989**, aveva autorizzato il Governo ad adottare un regolamento, prevedendo altresì che l'ammontare delle tasse e dei diritti **fosse gradualmente adeguato** sulla base del tasso di inflazione.

02. LA TASSA DI ANCORAGGIO

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 29 gennaio 2018, ha ricordato che per quanto concerne la **riscossione della tassa di ancoraggio** ci si dovrà attenere agli ordini di introito rilasciati dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti.

Fermo quanto sopra si riporta la tabella "A" allegata al provvedimento di cui sopra specificando le navi destinatarie.

TASSA DI ANCORAGGIO **Art. 1 del D.P.R. 28/05/2009, n. 17**	Aliquota vigente fino al giorno precedente quello di entrata in vigore del decreto Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dalla data di entrata in vigore del decreto Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dal 1° gennaio 2013 Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dal 1° gennaio 2014 Importo in euro per tonnellata di stazza netta
ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate	0,09	**0,1032**	**0,1164**	**0,1300**
stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;	0,14	**0,1605**	**0,1812**	**0,2023**
stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero	0,72	**0,8257**	**0,9314**	**1,0402**
Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave	0,50	**0,5734**	**0,6568**	**0,7224**
	1,58	**1,8119**	**2,0438**	**2,2827**

La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.

03. ESENZIONI PER LA TASSA DI ANCORAGGIO

Sono **esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio**:

a)	le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;
b)	le navi da guerra;
c)	le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;
d)	le navi in disarmo;
e)	le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciamo operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;
f)	le navi porta-cavi;
g)	le navi ospedale;
h)	le navi nazionali cime esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
i)	le navi addette ai servizi marittimi dei porti delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;
l)	le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.